

Regione Puglia Legreturiate Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **38** del 19/03/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Sentenza della Corte d'Appello di Bari- Sez Lavoro n. 495/2019- Dip. Cod. R.P. dip. 310044 c/ Regione Puglia

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

## Dispone l'art. 73 che:

- "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a. sentenze esecutive;
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., n. 495/2019 del 25.02.2019, relativo alle spese di giudizio liquidate, in favore dei procuratori distrattari dell'appellato, in complessivi 4.800,00 euro, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

unt

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- in data 25.06.2009 veniva emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo n. 1353/2009, con il quale veniva ingiunto alla Regione Puglia il pagamento, in favore del dip. 310044, dell'importo complessivo di € 219.114,83, di cui € 70.260,04 a titolo di differenze retributive ed € 148.854,79 a titolo di indennità di funzione, per il periodo dall'01.07.1999 all'01.09.2005, data di collocamento del dipendente in quiescenza, nonché di € 1.338,00, di cui 820,00 per onorari oltre Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario:
- a seguito della concessione della provvisoria esecutività, l'Amministrazione regionale con A.D. n. 127 e 128 del 18.02.2011 dava esecuzione al suddetto decreto ingiuntivo -n. R.G. 8188/09-, liquidando, in favore del dipendente, la somma di € 158.108,37, a titolo di differenze retributive, per svolgimento di mansioni superiori, tra quanto percepito quale dipendente ex ottava qualifica (attuale categoria D3),posizione economica D6, e quanto spettante quale dirigente, importo calcolato con detrazione di € 61.006,46, somma dovuta a titolo di retribuzione di posizione, a carico del Comune di Bari; invero, nella Determinazione n. 127 del 2011, si precisava che al dip. 310044 era stato riconosciuto, in virtù della sentenza n. 20688 del 2008 del Trib. di Bari Sez. Lav., il diritto al pagamento in suo favore della somma di € 61.006,46 a titolo di indennità di posizione, a carico del Comune di Bari;
- avverso il predetto D.I. la Regione Puglia, in data 03.09.2009, proponeva giudizio di opposizione, a seguito del quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, con sentenza n. 3060 dell' 08.06.2016, definitivamente pronunciando sull'opposizione, revocava il D.I. n. 1353 del 2009, condannando, altresì, l'opponente "alla corresponsione dell'importo complessivo di euro 158.108,37 oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo, importo così determinato: € 219.114,83, di cui € 70.260,04 a titolo di differenze retributive ed € 148.854,79 a titolo di indennità di funzione per il periodo dall'01.07.1999 all'01.09.2005 con detrazione da quest'ultimo importo di quello di € 61.006,46, erogato dal Comune di Bari a titolo di indennità di posizione" e "previa compensazione delle spese di lite in misura di 1/3, al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite residue, all'uopo liquidando complessivamente e per l'intero € 5.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge";
- orbene, poiché la Sentenza n. 3060 del 2016 del Trib. di Bari, Sez. Lav., ha riconosciuto, in favore del dipendente cod. R.P. 310044, somme che in realtà erano state già corrisposte in suo favore con D.D. nn. 127 e 128 del 18.02.2011, la Sezione Personale e Organizzazione, con A.D. n. 56 del 30.01.2017, provvedeva a liquidare esclusivamente i 2/3 delle spese processuali relative al primo grado di giudizio pari ad € 3.800,00 (per un totale di € 5.544,66 comprensivi di Iva e Cpa come per legge);
- -avverso la suddetta sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 08.06.2016 veniva presentato dalla Regione Puglia, in data 31.08.2016, ricorso in appello, iscritto al n. di R.G. 1458 del 2016. Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 495 del 25.02.2019, con la quale veniva rigettato l'appello e, per l'effetto, confermata l'impugnata sentenza, e veniva, altresì, condannato l'appellante alla rifusione, in favore dei procuratori distrattari dell'appellato, delle spese del giudizio di appello, liquidati in complessivi euro 4.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 495 del 25.02.2019 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., in relazione alle somme dovute a titolo di spese di giudizio, per un ammontare complessivo di € 7.003,78 (di cui € 4.800,00 per compensi, € 720,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, € 1.262,98 per Iva ed € 220,80 per Cpa).

int

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, relativamente alle spese di giudizio, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore

Antonio Nynziante

Schema di Disegno di Legge Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza della Corte d'Appello di Bari- Sez Lavoro n. 495/2019- R.G. 1458/ 2016. Dip. Cod. R.P. dip. 310044 c/ Regione Puglia (Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

## Art. 1

Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari- Sez Lavoro n. 495/2019 (R.G. 1458/2016) è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

 Avv.ti Mario Sicolo e Laura Lieggi: importo complessivo di € 7.003,78 (di cui € 4.800,00 per compensi, € 720,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, € 1.262,98 per lva ed € 220,80 per Cpa).

## Art. 2 (Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge*) per un ammontare complessivo di € 7.003,78 (di cui € 4.800,00 per compensi, € 720,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, € 1.262,98 per Iva ed € 220,80 per Cpa).